



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 163 del 16/02/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 16 febbraio 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

Reclamo n. 56/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 56 promosso dalla società A.S.D. CAPODARCO CALCIO in data 05/02/2026 avverso la sanzione della squalifica fino al 27/05/2026 al dirigente ROGANTE FAUSTO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 154 del 04/02/2026, ha emesso la seguente

ORDINANZA

rinvia la decisione alla riunione del 02/03/2026 disponendo contestualmente l'audizione del Direttore di Gara a chiarimenti.

Il Relatore
F.to in originale
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 16 febbraio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

Reclamo n. 57/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 57/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 57 promosso dalla società A.S.D. POLVERIGI C/5 in data 06/02/2026 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara POLVERIGI C/5 – CHIARAVALLE FUTSAL con il risultato di 0-6 applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 78 del 04/02/2026 Calcio a Cinque, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. POLVERIGI C/5.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 16 febbraio 2026.

Il Relatore
F.to in originale
Marco Marconi

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 16 febbraio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

Reclamo n. 58/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 58/CSAT 2025/2026

a seguito del reclamo n° 58 promosso dalla società U.S. TRE TORRI A.S.D. in data 08/02/2026 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00) comminata alla società medesima applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 78 Calcio a Cinque del 04/02/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società U.S. TRE TORRI A.S.D..

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 16 febbraio 2026.

Il Relatore
F.to in originale

Il Presidente
F.to in originale

Francesco Scaloni

Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 16 febbraio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 59/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 59/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 59 promosso dalla società G.S. MURAGLIA S.S.D. in data 09/02/2026 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 700,00 (settecento/00) comminata alla società medesima applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 154 del 04/02/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società G.S. MURAGLIA S.S.D.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 16 febbraio 2026.

Il Presidente e relatore
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 16 febbraio 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

**Reclamo n. 60/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 60/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 60 promosso dal Sig. COGNIGNI LUCA in data 11/02/2026 avverso la sanzione della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore COGNIGNI LUCA medesimo applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 154 del 04/02/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra

proposto dal Sig. COGNIGNI LUCA

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 16 febbraio 2026.

Il Relatore
F.to in originale
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
F.to in originale
Piero Paciaroni

* * *
* * *

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 158 – RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2026

Reclamo n. 53/CSAT 2025/2026
Decisione n. 53/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 9 febbraio 2026, tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 53 promosso dalla società A.S.D. CHIARAVALLE FUTSAL in data 29/01/2026 avverso la sanzione della squalifica fino al 18/02/2026 al tecnico MULINARI MATTEO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 76 Calcio a Cinque del 28/01/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il reclamo;

- relatore Donatella Bordi;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 29 gennaio 2026 la società A.S.D. CHIARAVALLE FUTSAL ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 18/02/2026 al tecnico MULINARI MATTEO irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 76 Calcio a Cinque del 28/01/2026, chiedendo alla Corte di annullare la decisione del Giudice Sportivo o comunque di ridurre la sanzione adeguatamente a quanto effettivamente messo in atto dal tesserato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile in base a quanto detta l'art. 137 CGS che al comma 3 dispone:

“ Non sono impugnabili... i seguenti provvedimenti disciplinari: ...b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad mese;”, limite che non è stato superato nella fattispecie in esame, essendo stata irrogata al tecnico MULINARI MATTEO una squalifica inferiore ad un mese.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CHIARAVALLE FUTSAL.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 09 febbraio 2026.

Il Relatore
Donatella Bordi

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 10 febbraio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 54/CSAT 2025/2026
Decisione n. 54/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 9 febbraio 2026, tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 54 promosso dalla società U.S. PONTESASSO A.S.D. in data 30/01/2026 avverso la sanzione della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore TARSI STEFANO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro – Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 80 del 28/01/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
 - letto il preannuncio ed il reclamo;
 - ascoltata la reclamante alla richiesta audizione;
 - sentito a chiarimenti il direttore di gara;
 - relatore Lorenzo Casagrande Albano;
 - ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
- ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 30 gennaio 2026 la società U.S. PONTESASSO A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore TARSI STEFANO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro – Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 80 del 28/01/2026, chiedendo una riduzione della sanzione sulla base del fatto che il gesto messo in atto dal proprio tesserato non si sarebbe concretizzata in una condotta violenta e comunque sarebbe stata una reazione istintiva a seguito di una gomitata in faccia ricevuta dall'avversario che gli avrebbe provocato anche sanguinamento dalla bocca.

Alla richiesta audizione la reclamante ha ribadito la propria versione dei fatti ed insistito per l'accoglimento del reclamo.

La Corte ha ritenuto opportuno sentire a chiarimenti, telefonici stante l'urgenza di decidere, il direttore di gara la quale ha precisato che in effetti il TARSI ha reagito ad un colpo inflittogli dall'avversario – ritenuto incidente di gioco dall'arbitro - che gli ha provocato un sanguinamento dalla bocca.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, preso atto dei chiarimenti forniti dal direttore di gara che ha attestato che vi sia stata una reazione istintiva ad una provocazione avversaria e che quindi sussiste una attenuante rispetto al comportamento messo in atto dal calciatore sanzionato, riduce la squalifica a 2 giornate di gara.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. TARSI STEFANO a 2 (due) giornate effettive.

Dichiara non dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 09 febbraio 2026.

Il Relatore
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 10 febbraio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Reclamo n. 55/CSAT 2025/2026
Decisione n. 55/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 9 febbraio 2026, tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 55 promosso dalla società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE in data 28/01/2026 avverso la sanzione della squalifica per n° 10 (dieci) gare effettive al calciatore CARBONE MATTEO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 76 Calcio a Cinque del 28/01/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;
- letto il preannuncio ed il reclamo;
- relatore Francesco Scaloni;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 28 gennaio 2026 la società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per n° 10 (dieci) gare effettive al calciatore CARBONE MATTEO applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 76 Calcio a Cinque del 28/01/2026, chiedendo alla Corte di ridurre la sanzione, tenuto conto della giovane età dello stesso, del fatto che il calciatore si è scusato di quanto messo in atto e della circostanza che, trattandosi di categoria Under 17, la sanzione della squalifica per 10 gare risulterebbe sproporzionata corrispondendo a quasi un intero girone di campionato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile in quanto né il preavviso né il reclamo sono stati sottoscritti, il che lo rende.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 09 febbraio 2026.

Il Relatore
Francesco Scalonì

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 10 febbraio 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 16/02/2026

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)